



*Ministero della Transizione Ecologica*

DIPARTIMENTO ENERGIA  
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Politiche Europee  
Servizio Informative Parlamentari e Corte di Giustizia UE  
INFOATTIUE@GOVERNO.IT

All'Ufficio Legislativo  
UfficioLegislativo@pec.minambiente.it

p.c. Al Dipartimento energia (DiE)  
[die@pec.mite.gov.it](mailto:die@pec.mite.gov.it)

**OGGETTO: Richiesta relazione art. 6 L. 234/12 Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno. COM (2021) 803. Riscontro.**

In riscontro alla Nota pervenutaci per pec in cui veniva trasmessa la richiesta del DPE n. 1487-P-del 17 febbraio 2022 di cui in oggetto, si invia la Relazione art. 6 L. 234/2012 corredata da tabella di corrispondenza prevista da DPCM del 17 marzo 2015.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Marilena Barbaro

**Marilena  
Barbaro** Firmato  
digitalmente da  
Marilena Barbaro  
Data: 2022.04.13  
11:33:10 +02'00'



# *Ministero della Transizione Ecologica*

Dipartimento Energia  
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

## Relazione

### ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

#### Oggetto dell'atto:

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno.

- **Codice della proposta:** COM(2021) 803 final del 15/12/2021
- **Codice interistituzionale:** 2021/0425 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Transizione ecologica

\*\*\*

#### Premessa: finalità e contesto

La proposta di direttiva si inserisce ed è complementare alle proposte legislative presentate nel contesto del pacchetto "Fit for 55", pacchetto di misure finalizzato all'attuazione degli obiettivi del Green Deal europeo.

L'Unione europea si è infatti prefissata l'ambizioso obiettivo di essere il primo continente a conseguire la neutralità climatica entro il 2050; sulla strada per tale obiettivo, è prevista al 2030 la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 %, cercando comunque di favorire la competitività delle aziende, la crescita economica e l'occupazione, nonché tutelando i consumatori e i clienti vulnerabili.

Nel settore del gas naturale è necessario progettare una transizione verso gas rinnovabili e gas a basse emissioni di carbonio per contribuire al raggiungimento dei suddetti obiettivi. Nonostante il loro modesto contributo all'attuale mix energetico dell'UE, il biogas, il biometano, l'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio nonché il metano sintetico (tutti insieme gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio) possono svolgere un ruolo importante nel mix energetico entro il 2050 arrivando a rappresentare circa i 2/3 dei combustibili gassosi, mentre il gas fossile ottenuto con tecnologie di cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio rappresenterebbe la restante parte.

La proposta di direttiva riguarda l'assetto del mercato dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, compreso l'idrogeno, facilitando la loro penetrazione nel sistema energetico e riducendo contestualmente il ricorso al gas naturale, eliminando gli ostacoli normativi e regolatori esistenti, e cercando di favorire una transizione efficiente anche dal punto di vista dei costi.

In particolare la proposta si prefigge le seguenti finalità:

**- aumentare il coinvolgimento del cliente finale e la sua tutela nel mercato al dettaglio del gas rinnovabile e a basse emissioni di carbonio** – vengono introdotte disposizioni in linea con quanto già definito nella legislazione sul mercato elettrico; in particolare, le informazioni sul mercato

devono essere sufficienti e sufficientemente chiare per consentire ai clienti di compiere scelte rinnovabili e a basse emissioni di carbonio; vengono previste norme sulle comunità energetiche, sul diritto di scelta del venditore da parte del cliente finale e sullo switching, sulla tutela di fornitura dei clienti vulnerabili, sulla fatturazione.

**- sviluppare infrastrutture per l'idrogeno e mercati dell'idrogeno competitivi ed efficaci sotto il profilo dei costi** – in particolare, vengono previste le norme di accesso alle infrastrutture per l'idrogeno e i casi in cui l'operatore può rifiutare l'accesso o la connessione alla rete. La proposta di direttiva definisce i compiti dei gestori delle reti, dello stoccaggio e dei terminali dell'idrogeno, le disposizioni sulle reti dell'idrogeno esistenti, sulle reti dell'idrogeno geograficamente limitate e sugli interconnettori con i paesi terzi, nonché gli obblighi di riservatezza per gli operatori. Vengono estese all'idrogeno le norme sulle procedure autorizzative rilevanti per il gas naturale, fissando limiti temporali per il loro completamento a due anni, prorogabili per un ulteriore anno per circostanze eccezionali.

**- creare le condizioni per l'accesso dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nelle infrastrutture e nei mercati del gas esistenti** – in particolare, l'accesso al mercato all'ingrosso di tali gas è un presupposto fondamentale perché la quota dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel mix energetico dell'UE aumenti. Anche l'abolizione dei costi per gli scambi transfrontalieri di tali gas e l'agevolazione della connessione degli impianti di produzione miglioreranno le prospettive commerciali. L'eliminazione degli ostacoli relativi all'accesso ai terminali GNL e agli stoccaggi di gas potrebbe aprire la strada all'importazione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio dall'estero. Inoltre, la proposta prevede che non possano essere stipulati contratti a lungo termine per la fornitura di gas di origine fossile non soggetto ad abbattimento la cui durata si protragga oltre la fine del 2049.

**- aumentare il coordinamento dei piani di sviluppo delle reti** – in particolare, si ritiene importante creare un maggior collegamento tra il piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'UE e i piani di sviluppo della rete nazionali, nonché l'integrazione dello sviluppo della rete idrogeno.

## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta di direttiva, assieme alla proposta di regolamento COM (2021) 804 final, fa parte del cosiddetto "quarto pacchetto" legislativo sul gas, ossia una serie di norme che riguardano il mercato interno del gas. Tra il 1996 e il 2021, l'UE ha infatti emanato quattro pacchetti legislativi consecutivi imperniati sulla liberalizzazione e l'integrazione dei mercati nazionali del gas e dell'energia allo scopo di creare un mercato interno dell'energia.

Come per i precedenti pacchetti di misure, gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti a livello nazionale. Nel settore dell'energia, l'UE ha una competenza concorrente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera i), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea TFUE.

La base giuridica delle misure ivi previste è l'articolo 194, paragrafo 2, TFUE in combinato disposto con l'articolo 114, paragrafo 1, TFUE che prevedono l'utilizzo della procedura legislativa ordinaria per conseguire i quattro obiettivi di cui all'articolo 194, paragrafo 1, TFUE: a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia, b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili, d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche; nonché per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

### 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta di direttiva rispetta il principio di sussidiarietà, poiché gli Stati membri non riuscirebbero individualmente a conseguire in modo sufficiente gli obiettivi che la direttiva si pone, ossia di porre norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno.

Attualmente, infatti, non esistono norme a livello dell'UE che disciplinino reti o mercati dedicati all'idrogeno o all'idrogeno a basse emissioni di carbonio. Pertanto, laddove ogni Stato membro procedesse individualmente si rischierebbe un panorama normativo frammentato in tutta l'UE, che potrebbe ostacolare l'integrazione delle reti e dei mercati dell'idrogeno nazionali, impedendo o scoraggiando gli scambi transfrontalieri di idrogeno. Analogamente, senza una certa armonizzazione a livello dell'UE, i produttori di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio dovranno sostenere costi di connessione e di iniezione notevolmente diversi in tutta l'UE, con conseguenti disparità di condizioni.

Inoltre, in assenza di ulteriori normative a livello dell'UE, gli Stati membri continuerebbero ad applicare norme sulla qualità del gas e sui livelli di miscelazione dell'idrogeno differenti, rischiando di limitare i flussi transfrontalieri e di segmentare il mercato. Le norme sulla qualità del gas continuerebbero a essere definite principalmente dai parametri di qualità del gas naturale, limitando l'integrazione dei gas rinnovabili nella rete.

Anche gli aspetti della pianificazione dello sviluppo delle reti possono essere normati in modo più efficace a livello UE.

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

La proposta di direttiva è conforme al principio di proporzionalità. Essa rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 194 del TFUE per cui l'azione a livello UE è proporzionale alla dimensione e alla natura degli obiettivi che si vogliono perseguire.

La proposta non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo generale di agevolare la decarbonizzazione dei combustibili gassosi in modo concorrenziale al minor costo economico e ponendo i consumatori al centro dei mercati dell'energia. Le opzioni prescelte sono considerate proporzionate e si basano, per quanto possibile, su approcci esistenti. L'equilibrio tra gli obblighi e la presa in considerazione delle diverse capacità di agire tra gli Stati membri e i soggetti privati è ritenuto appropriato tenendo conto della necessità di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

La proposta di direttiva si inquadra, nel pacchetto "Fit for 55", al fine di realizzare il nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. Il pacchetto – che nel suo complesso consta di 15 proposte normative - è stato accolto, in linea generale, con favore dall'Italia pur tenendo ben presente che gli obiettivi proposti a livello UE sono piuttosto sfidanti e richiedono un significativo incremento del livello di ambizione su tutti i settori oggetto di revisione. Si ritiene auspicabile che le proposte del pacchetto "Fit for 55" avanzino nel negoziato in modo congiunto in modo da poterne valutare e analizzare le numerose interconnessioni, in modo da garantire il raggiungimento dell'obiettivo in termini di riduzione delle emissioni con politiche bilanciate, lasciando le necessarie flessibilità agli Stati membri di adottare le politiche più efficaci in termini di risultato.

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, nella misura in cui permetterà la creazione di un mercato dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, tra cui l'idrogeno, attraverso una sempre maggiore penetrazione di questi vettori nelle reti e infrastrutture esistenti, nonché la creazione di infrastrutture dedicate all'idrogeno. La transizione ad un mix energetico al 2050 in cui i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio abbiano un peso più rilevante è nell'interesse nazionale; tale transizione deve però essere efficiente dal punto di vista dei costi e della partecipazione del consumatore finale al mercato stesso.

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

Il negoziato in fase ascendente della proposta di direttiva è trattato dal gruppo energia del Consiglio UE che ha iniziato ad analizzare il testo a febbraio 2022 sotto la Presidenza francese. A livello nazionale è attualmente in corso un'analisi approfondita dell'intero pacchetto "Fit for 55", nonché di confronto con gli stakeholders per la valutazione di eventuali punti sensibili. Le tempistiche di adozione non sono al momento stimabili, considerato anche il quadro internazionale di estrema instabilità.

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

Si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dell'impatto finanziario, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi alla proposta normativa di cui trattasi. In prima analisi, la proposta incide sul quadro dei diritti e degli obblighi delle imprese energetiche e dei consumatori, in relazione all'accesso alle infrastrutture e al funzionamento dei mercati; con riferimento ai costi delle nuove infrastrutture di trasporto e stoccaggio connesse allo sviluppo e all'integrazione nel sistema gas dei gas rinnovabili e dell'idrogeno, la proposta prevede la relativa copertura attraverso meccanismi tariffari definiti dalle autorità di regolazione nazionali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato; non si escludono tuttavia effetti finanziari indiretti positivi connessi all'attivazione di nuovi investimenti nel settore.

### **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

La proposta è finalizzata ad aggiornare e innovare il quadro eurounitario esistente riguardante il sistema del gas naturale, in coerenza con gli obiettivi di transizione energetica definiti con il Green Deal europeo, in funzione dell'esigenza di armonizzare le normative e la regolazione nazionali con particolare riguardo a:

- a) Sviluppo, in un'ottica di integrazione settoriale, delle filiere concernenti i gas da fonti rinnovabili e in particolare l'idrogeno, in considerazione del ruolo essenziale che rivestono per la transizione energetica e la progressiva sostituzione dei gas e dei carburanti derivanti da fonti fossili; a tal riguardo viene previsto la definizione di uno scenario congiunto sviluppato dagli operatori infrastrutturali rilevanti, includendo gli operatori dei sistemi di distribuzione, almeno di gas e elettricità;
- b) Definizione di termini e condizioni funzionali allo sviluppo di mercati competitivi e trasparenti, anche per l'integrazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio;
- c) Modelli di governance, anche in termini di obblighi di separazione delle attività, dei gestori delle infrastrutture regolate, in particolare per quanto riguarda i nuovi assett regolati, quali la rete di trasporto di idrogeno, i relativi terminali, in modo da assicurare l'accesso non discriminatorio di tutti gli utenti;
- d) La promozione del ruolo attivo del consumatore, rafforzando il quadro dei diritti e introducendo schemi nuovi di accesso alle risorse energetiche e di partecipazione ai mercati;
- e) L'adeguamento dei compiti e dei poteri delle autorità di regolazione, nel contesto di sviluppo delle infrastrutture energetica e di crescente integrazione europea dei mercati.

In termini di impatto a livello nazionale, si osserva che trattandosi di una rifusione, molteplici disposizioni contenute nella proposta sono già implementate nel quadro nazionale, sia normativo che regolatorio. Si evidenziano comunque sia aspetti di innovazione, con riferimento alle disposizioni concernenti lo sviluppo e la regolazione delle infrastrutture e dei mercati riguardanti i gas da fonti rinnovabili e l'idrogeno nonché l'introduzione anche nella filiera del gas delle nuove fattispecie di cliente attivo e comunità energetica dei cittadini, similmente a quanto già fatto nel settore elettrico, sia aspetti di sistematizzazione del quadro esistente, con particolare riguardo ai diritti dei consumatori, agli obblighi degli operatori del settore e, più in generale, all'apertura dei mercati, le cui previsioni contenute nella proposta di nuova direttiva risultano in parte già implementate nella regolazione nazionale vigente. Eventuali criticità derivanti dall'integrazione nel quadro vigente delle disposizioni UE di carattere innovativo potranno essere approfondite in una fase successiva in relazione agli sviluppi negoziali della proposta di cui trattasi.

Tra gli aspetti di maggiore attenzione si evidenzia in particolare quello della governance dei

rapporti tra i gestori delle reti di trasporto e i gestori delle reti di idrogeno, con particolare attenzione ai modelli di separazione applicabili: a tal riguardo si evidenzia l'esigenza di coniugare il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione nell'accesso degli utenti agli asset regolati con l'esigenza di promuovere investimenti in un settore, quale quello dell'idrogeno, essenziale per la transizione energetica.

### **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

Fermo restando che per una più puntuale analisi del profilo dell'impatto sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione occorre attendere i futuri sviluppi negoziali relativi alla proposta normativa di cui trattasi, vista la materia a legislazione concorrente la relazione dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

### **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

Fermo restando che per una più puntuale analisi del profilo dell'impatto sull'organizzazione dell'amministrazione occorre attendere i futuri sviluppi negoziali relativi alla proposta normativa di cui trattasi, la proposta allo stato attuale non comporterebbe costi di adeguamento, in quanto l'attuazione degli adempimenti previsti avverrebbe nell'ambito delle risorse umane e strumentali a legislazione vigente.

### **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

Fermo restando che per una più puntuale analisi del profilo degli effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese anche in termini di maggiori o minori oneri occorre attendere i futuri sviluppi negoziali relativi alla proposta normativa di cui trattasi, si osserva in prima analisi che la stessa da un lato incide sul quadro dei diritti dei consumatori, sia domestici che non domestici, in termini di informazione e di maggiori opportunità e capacità di partecipazione ai mercati e di accesso alle nuove risorse energetiche dall'altro impone oneri alle imprese energetiche in termini di maggiori obbligazioni verso i consumatori nonché per il rispetto dei principi di non discriminazione e di diritto di accesso dei terzi agli asset regolati.

## **Altro**

Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate.

## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

<p><b>Oggetto dell'atto:</b> Proposta di ...</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Codice della proposta:</b> COM(2021) 803 final del 15/12/2021</li> <li>– <b>Codice interistituzionale:</b> 2021/0425 (COD)</li> <li>– <b>Amministrazione con competenza prevalente:</b> Ministero della Transizione ecologica</li> </ul>

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente	Commento
<i>Articolo 1</i> <b>Oggetto e ambito di applicazione</b>	N.A.	N.A.
<i>Articolo 2</i> <b>Definizioni</b>	Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93	Necessario intervento normativo e regolatorio
<i>Article 3</i> <b>Competitive, consumer-centred, flexible and non-discriminatory markets for gases</b>		Necessario intervento normativo e regolatorio
<i>Article 4</i> <b>Market based supply prices</b>	Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 Legge 4 agosto 2017, n. 124	Necessario intervento normativo e regolatorio
<i>Article 5</i> <b>Public service obligations</b>	Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93	Necessario intervento normativo e regolatorio
<i>Article 6</i> <b>Promotion of regional cooperation and integration</b>	Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93	
<i>Article 7</i> <b>Authorisation procedure</b>	Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 Decreto legislativo 1 giugno 2011,	Necessario intervento normativo

	n. 93	
<i>Article 8</i> <b>Certification of renewable and low carbon fuels</b>	Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199	Necessario intervento normativo e regolatorio
<i>Article 9</i> <b>Technical rules</b>	Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93	Necessario intervento normativo e regolatorio
<i>Article 10</i> <b>Basic contractual rights</b>	Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 Allegato A alla deliberazione ARERA 366/2018/R/com – codice di condotta commerciale Allegato A alla deliberazione ARERA 413/2016/R/com – regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita Allegato A alla deliberazione ARERA 144/07 – disciplina in materia di recesso dai contratti di fornitura	Necessario intervento normativo e regolatorio
<i>Article 11</i> <b>Right to switch and rules on switching-related fees</b>	Deliberazione ARERA 77/2018 – riforma del processo di switching nel mercato retail del gas naturale	Necessario intervento normativo e regolatorio
<i>Article 12</i> <b>Comparison tools</b>	Legge 4 agosto 2017, n. 124  Deliberazione ARERA 51/2018 – Istituzione del portale per la pubblicazione delle offerte	
<i>Article 13</i> <b>Active customers</b>		Necessario intervento normativo e regolatorio
<i>Article 14</i> <b>Citizen energy communities</b>		Necessario intervento normativo e regolatorio
<i>Article 15</i> <b>Bills and billing information</b>	Decreto legislativo 14 luglio 2014 n. 102  Allegato A alla deliberazione ARERA 366/2018/R/com – codice di condotta commerciale  ARERA- Testo integrato delle disposizioni dell’Autorita’ per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas	Necessario intervento normativo e regolatorio



	naturale	
<i>Article 16</i> <b>Smart metering systems in the natural gas system</b>	Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 Decreto legislativo 14 luglio 2014 n. 102 Deliberazione ARERA 631/2013/R/gas Deliberazione ARERA 501/2020/R/gas	
<i>Article 17</i> <b>Smart metering systems in the hydrogen system</b>		Necessario intervento normativo e regolatorio
<i>Article 18</i> <b>Functionalities of smart metering systems in the natural gas system</b>	Deliberazione ARERA 554/2015/R/gas	
<i>Article 19</i> <b>Entitlement to a smart meter for natural gas</b>	N.A.	N.A.
<i>Article 20</i> <b>Conventional meters for natural gas</b>	N.A.	N.A.
<i>Article 21</i> <b>Data management</b>	Legge 13 agosto 2010, n. 129 successivamente integrata con la legge 24 marzo 2012, n. 27 e successivamente Legge 27 dic 2017 n. 205 (stabilità 2018)  Deliberazione ARERA ARG/201/10 e Deliberazione 79/2012/R/com – direttive e approvazione regolamento Sistema informative integrato  Deliberazione ARERA 270/2019/R/com – Istituzione portale dei consumi	
<i>Article 22</i> <b>Interoperability requirements and procedures for access to data</b>	N.A.	N.A.
<i>Article 23</i> <b>Single points of contact</b>	Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 Deliberazione ARERA GOP 28/08	

<p><i>Article 24</i></p> <p><b>Right to out-of-court dispute settlement</b></p>	<p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93</p> <p>Deliberazione ARERA 209/2016/E/com – testo integrato conciliazione</p>	
<p><i>Article 25</i></p> <p><b>Vulnerable customers</b></p>		<p>Necessario intervento normativo e regolatorio</p>
<p><i>Article 26</i></p> <p><b>Market access for renewable and low carbon gases</b></p>		<p>Necessario intervento normativo regolatorio</p>
<p><i>Article 27</i></p> <p><b>Third-party access to natural gas distribution and transmission and LNG terminals</b></p>	<p>Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164</p> <p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93</p> <p>Deliberazione ARERA 114/2019/r/gas- Trasporto e misura</p> <p>Deliberazione ARERA 570/2019/r/gas – Distribuzione e misura</p> <p>Deliberazione ARERA 660/2017/r/gas – Garanzia di libero accesso al servizio di rigassificazione del GNL</p> <p>Deliberazione ARERA 474/2019/r/gas – Tariffe per il servizio di rigassificazione di GNL</p>	

<p><i>Article 28</i></p> <p><b>Access to upstream natural gas pipeline networks</b></p>	<p>Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164</p> <p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93</p>	
<p><i>Article 29</i></p> <p><b>Access to storage of natural gas</b></p>	<p>Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164</p> <p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93</p> <p>Deliberazione ARERA 67/2019/r/gas – Regolazione dell’accesso ai servizi di stoccaggio</p> <p>Deliberazione ARERA 419/2019/r/gas – Tariffe per il servizio di stoccaggio</p>	
<p><i>Article 30</i></p> <p><b>Direct lines for natural gas</b></p>	<p>Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164</p> <p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93</p>	
<p><i>Article 31</i></p> <p><b>Third-party access to hydrogen networks</b></p>		<p>Necessario intervento normativo e regolatorio</p>
<p><i>Article 32</i></p> <p><b>Third-party access to hydrogen terminals</b></p>		<p>Necessario intervento normativo e regolatorio</p>
<p><i>Article 33</i></p> <p><b>Access to hydrogen storage</b></p>		<p>Necessario intervento normativo e regolatorio</p>
<p><i>Article 34</i></p> <p><b>Refusal of access and connection</b></p>	<p>Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164</p> <p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93</p> <p>Codice di rete SNAM</p>	
<p><i>Article 35</i></p> <p><b>Tasks of transmission, storage or LNG system operators</b></p>	<p>Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164</p> <p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93</p>	

<p><i>Article 36</i></p> <p><b>Confidentiality for transmission system operators and transmission system owners</b></p>	<p>Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164</p> <p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93</p> <p>Deliberazione ARERA 296/2015/R/Com – Testo integrato unbundling funzionale</p>	
<p><i>Article 37</i></p> <p><b>Decision-making powers regarding the connection of new production facilities for renewable and low carbon gases to the transmission system</b></p>		<p>Necessario intervento normativo e regolatorio</p>
<p><i>Article 38</i></p> <p><b>Decision-making powers regarding the connection to the transmission system and the hydrogen network</b></p>	<p>Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164</p> <p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93</p> <p>Deliberazione ARERA 296/2015/R/Com – Testo integrato unbundling funzionale</p>	<p>Necessario intervento normativo e regolatorio</p>
<p><i>Article 39</i></p> <p><b>Designation of distribution system operators</b></p>	<p>Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164</p> <p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93</p>	
<p><i>Article 40</i></p> <p><b>Tasks of distribution system operators</b></p>	<p>Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164</p> <p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93</p>	<p>Necessario intervento normativo e regolatorio</p>
<p><i>Article 41</i></p> <p><b>Decision-making powers regarding the connection of new production facilities for renewable and low carbon gases to the distribution system</b></p>		<p>Necessario intervento normativo e regolatorio</p>

<p><i>Article 42</i></p> <p><b>Unbundling of distribution system operators</b></p>	<p>Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164</p> <p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93</p> <p>Deliberazione ARERA 296/2015/R/Com – Testo integrato unbundling funzionale</p>	
<p><i>Article 43</i></p> <p><b>Confidentiality obligations of distribution system operators</b></p>	<p>Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164</p> <p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93</p> <p>Deliberazione ARERA 296/2015/R/Com – Testo integrato unbundling funzionale</p>	
<p><i>Article 44</i></p> <p><b>Closed distribution systems of natural gas</b></p>		<p>Necessario intervento normativo e regolatorio</p>
<p><i>Article 45</i></p> <p><b>Combined operator</b></p>	<p>N.A.</p>	
<p><i>Article 46</i></p> <p><b>Tasks of hydrogen network, storage and terminal operators</b></p>		<p>Necessario intervento normativo e regolatorio</p>
<p><i>Article 47</i></p> <p><b>Existing hydrogen networks</b></p>		<p>Necessario intervento normativo e regolatorio</p>
<p><i>Article 48</i></p> <p><b>Geographically confined hydrogen networks</b></p>		<p>Necessario intervento normativo e regolatorio</p>
<p><i>Article 49</i></p> <p><b>Hydrogen interconnectors with third countries</b></p>		<p>Necessario intervento normativo e regolatorio</p>

<p><i>Article 50</i></p> <p><b>Confidentiality for operators of hydrogen networks, hydrogen storage facilities and hydrogen terminals</b></p>		Necessario intervento normativo e regolatorio
<p><i>Article 51</i></p> <p><b>Network development and powers to make investment decisions</b></p>	Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93	Necessario intervento normativo e regolatorio
<p><i>Article 52</i></p> <p><b>Hydrogen network development reporting</b></p>		Necessario intervento normativo e regolatorio
<p><i>Article 53</i></p> <p><b>Financing cross-border hydrogen infrastructure</b></p>		Necessario intervento normativo e regolatorio
<p><i>Article 54</i></p> <p><b>Unbundling of transmission systems and transmission system operators</b></p>	Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93	
<p><i>Article 55</i></p> <p><b>Independent system operators</b></p>	N.A.	N.A.
<p><i>Article 56</i></p> <p><b>Unbundling of transmission system owners, storage system and hydrogen storage operators</b></p>	N.A.	N.A.
<p><i>Article 57</i></p> <p><b>Assets, equipment, staff and identity</b></p>	Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 Deliberazione ARERA 296/2015/R/Com – Testo integrato unbundling funzionale	

<p><i>Article 58</i></p> <p><b>Independence of the transmission system operator</b></p>	<p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93</p> <p>Deliberazione ARERA 296/2015/R/Com – Testo integrato unbundling funzionale</p>	
<p><i>Article 59</i></p> <p><b>Independence of the staff and the management of the transmission system operator</b></p>	<p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93</p> <p>Deliberazione ARERA 296/2015/R/Com – Testo integrato unbundling funzionale.</p>	
<p><i>Article 60</i></p> <p><b>Supervisory Body</b></p>	<p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93</p> <p>Deliberazione ARERA 296/2015/R/Com – Testo integrato unbundling funzionale</p>	
<p><i>Article 61</i></p> <p><b>Compliance programme and compliance officer</b></p>	<p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93</p> <p>Deliberazione ARERA 296/2015/R/Com – Testo integrato unbundling funzionale</p>	
<p><i>Article 62</i></p> <p><b>Unbundling of hydrogen network operators</b></p>		<p>Necessario intervento normativo e regolatorio</p>
<p><i>Article 63</i></p> <p><b>Horizontal unbundling of hydrogen network operators</b></p>		<p>Necessario intervento normativo e regolatorio</p>
<p><i>Article 64</i></p> <p><b>Unbundling of accounts for hydrogen system operators</b></p>		<p>Necessario intervento normativo e regolatorio</p>
<p><i>Article 65</i></p> <p><b>Designation and certification of transmission system operators and hydrogen network operators</b></p>	<p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93</p> <p>Deliberazione ARERA 296/2015/R/Com – Testo integrato unbundling funzionale</p>	<p>Necessario intervento normativo e regolatorio</p>

<p><i>Article 66</i></p> <p><b>Certification in relation to third countries</b></p>	<p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93</p> <p>Deliberazione ARERA 296/2015/R/Com – Testo integrato unbundling funzionale</p>	<p>Necessario intervento normativo e regolatorio</p>
<p><i>Article 67</i></p> <p><b>Designation of operators of natural gas storage, hydrogen storage, LNG facilities and hydrogen terminals</b></p>	<p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93</p> <p>Deliberazione ARERA 296/2015/R/Com – Testo integrato unbundling funzionale</p>	<p>Necessario intervento normativo e regolatorio</p>
<p><i>Article 68</i></p> <p><b>Right of access to accounts</b></p>	<p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93</p> <p>Deliberazione ARERA 296/2015/R/Com – Testo integrato unbundling funzionale</p>	<p>Necessario intervento normativo e regolatorio</p>
<p><i>Article 69</i></p> <p><b>Unbundling of accounts</b></p>	<p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93</p> <p>Deliberazione ARERA 137/2016/R/com – separazione contabile</p>	<p>Necessario intervento normativo e regolatorio</p>
<p><i>Article 70</i></p> <p><b>Designation and independence of regulatory authorities</b></p>	<p>Legge 14 novembre 1995, n. 481</p> <p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93</p>	<p>Necessario intervento normativo</p>
<p><i>Article 71</i></p> <p><b>General objectives of the regulatory authority</b></p>	<p>Legge 14 novembre 1995, n. 481</p> <p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93</p>	<p>Necessario intervento normativo</p>
<p><i>Article 72</i></p> <p><b>Duties and powers of the regulatory authority</b></p>	<p>Legge 14 novembre 1995, n. 481</p> <p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93</p>	<p>Necessario intervento normativo</p>
<p><i>Article 73</i></p> <p><b>Decisions and complaints</b></p>	<p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93</p>	



<p><i>Article 74</i></p> <p><b>Regional cooperation between authorities on regulatory cross-border issues</b></p>	<p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93</p>	<p>Necessario intervento normativo</p>
<p><i>Article 75</i></p> <p><b>Compliance with the network codes and guidelines</b></p>	<p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93</p>	<p>Necessario intervento normativo</p>
<p><i>Article 76</i></p> <p><b>Record keeping</b></p>	<p>Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164</p> <p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93</p> <p>Deliberazione ARERA 296/2015/R/Com – Testo integrato unbundling funzionale</p>	<p>Necessario intervento normativo e regolatorio</p>
<p><i>Article 77</i></p> <p><b>Safeguard measures</b></p>	<p>Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93</p>	<p>Necessario intervento normativo</p>
<p><i>Article 78</i></p> <p><b>Level playing field</b></p>	<p>N.A.</p>	<p>N.A</p>
<p><i>Article 79</i></p> <p><b>Technical agreements regarding the operation of natural gas and hydrogen pipeline lines with third countries</b></p>	<p>N.A</p>	<p>N.A</p>
<p><i>Article 80</i></p> <p><b>Derogations for natural gas system</b></p>	<p>N.A</p>	<p>N.A</p>

<i>Article 81</i> <b>Derogations in relation to natural gas transmission lines to and from third countries</b>	N.A	N.A
<i>Article 82</i> <b>Empowerment procedure</b>	N.A	N.A
<i>Article 83</i> <b>Exercise of the delegation</b>	N.A	N.A
<i>Article 84</i> <b>Committee procedure</b>	N.A	N.A
<i>Article 85</i> <b>Review and reporting</b>	N.A	N.A
<i>Article 86</i> <b>Amendments to Directive 2012/27/EU</b>	N.A	N.A
<i>Article 87</i> <b>Transposition</b>	N.A	N.A
<i>Article 88</i> <b>Repeal</b>	N.A	N.A
<i>Article 89</i> <b>Entry into force</b>	N.A	N.A
<b>ANNEX I - MINIMUM REQUIREMENTS FOR BILLING AND BILLING INFORMATION FOR GASES</b>		Necessario intervento normativo e regolatorio
<b>ANNEX II SMART METERING SYSTEMS IN NATURAL GAS</b>		Necessario intervento normativo e regolatorio

N.A. Si intende che la disposizione non implica interventi sul quadro nazionale.